



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile

Il Giudice, dott. Gino Bloise, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al n. 1625 R.G.A.C. dell'anno 2020, promossa

da

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ presso il cui studio, in ██████████
██████████ è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;

attore

contro

██████████ s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dall'avv. ██████████ presso il cui studio, ██████████
██████████ è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;

convenuta

nonché contro

Servizi Assicurativi ██████████ s.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████ e ██████████ presso il cui
studio, ██████████ è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;

convenuta

avente ad oggetto: assicurazione – inadempimento – risarcimento danni;

conclusioni delle parti: come da note di trattazione cartolare telematica depositate per
l'udienza figurata del 22 novembre 2022, ai sensi dell'art. 221 l. n. 77/2020 e s.m.i.

Motivi della decisione

Fatto e diritto

Con citazione ritualmente notificata, ██████████ premetteva di aver assicurato il suo
veicolo con la ██████████ assicurazione s.p.a., agenzia di ██████████
s.n.c., e che nondimeno, in occasione del rinnovo del 17.10.2019, nonostante il versamento in
contanti del premio di € 199,00, ed il rilascio della relativa documentazione, la polizza non era
stata effettivamente attivata, come appurato in data 5 febbraio 2020 in occasione di un controllo
dei Carabinieri di ██████████ che gli avevano contestato la violazione di cui all'art. 193, comma 2,
C.d.S., sequestrandogli anche il veicolo; deduceva quindi che, denunciato il fatto all'agenzia,
aveva appurato che la polizza non era stata effettivamente rinnovata nonostante il pagamento



del premio, tanto da dover pagare la sanzione di € 868,00 per ottenere, in data 6 marzo 2020, la restituzione del veicolo; rappresentava quindi di essere padre di ragazzo disabile che, in assenza del veicolo, non aveva potuto effettuare la terapia né frequentare la scuola, e di aver quindi derivato dalla vicenda, debitamente denunciata alla competente autorità, un danno sia patrimoniale che morale, consistente quest'ultimo nello stress psicologico che aveva minato la serena vita familiare e di relazione, di cui chiedeva integrale ristoro sulla base della evidente responsabilità contrattuale ed insieme aquiliana dell'agenzia e della stessa compagnia assicurativa, ai sensi dell'art. 118 Cod. Assicurazioni, demandandone la quantificazione all'istruttoria di causa ovvero ad apposita ctu, o ancora alla liquidazione equitativa del giudice, vinte le spese di lite.

Costituitasi in giudizio, la [REDACTED] s.p.a. propugnava la sua completa estraneità alla vicenda, evidenziando che dalla consultazione del sistema aveva appurato che il premio pagato dall'attore era stato, per errore della agenzia, imputato a rinnovo della polizza per il vecchio veicolo e non anche per quello nuovo, evenienza che era stata immediatamente corretta, già in 7 febbraio 2020, dopo la comunicazione del 6 dell'assicurato, provvedendosi anche a notificare dell'evento la stazione dei Carabinieri di [REDACTED] rimborsando al [REDACTED] la somma di € 183,29, ed imputando retroattivamente il pagamento del premio alla polizza della diversa autovettura; eccepiva in ogni caso, nel merito, sia il concorso di colpa dell'assicurato nel non aver diligentemente verificato la targa del veicolo sulla polizza, sia l'assoluta genericità ed il difetto di adeguata dimostrazione del danno, soprattutto non patrimoniale; concludeva quindi per il rigetto della domanda attorea, ovvero per la riduzione del danno eventualmente accertato in ragione del concorso di colpa del danneggiato, con diritto di manleva nei confronti dell'agenzia che aveva materialmente commesso l'errore, anche delle spese di lite.

Dal canto suo, nel costituirsi in giudizio, la [REDACTED] s.n.c. riconosceva che, per mero disguido, il premio era stato imputato a rinnovo della polizza del vecchio veicolo e non invece alla copertura di quello nuovo, addebitando anch'essa all'assicurato concorso di colpa nella causazione del danno per non aver verificato l'esattezza dei dati nella documentazione consegnata; deduceva quindi di aver fattivamente collaborato con la Stazione dei Carabinieri per dimostrare l'insussistenza della violazione contestata, e di aver nondimeno provveduto al rimborso della precedente polizza e del costo della sostituzione, imputando il premio pagato alla copertura assicurativa corretta; eccepiva quindi, in ogni caso, la genericità ed il difetto di prova del danno di cui invocato il risarcimento, concludendo per il rigetto della domanda attorea, o, in subordine, per la riduzione della responsabilità risarcitoria in base al concorso di colpa del danneggiato, vinte in ogni caso le spese di lite.

Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita con prova testimoniale e, all'esito, ritenuta l'irrelevanza, ai fini della decisione, della consulenza medica compulsata da parte attrice, introitata a sentenza all'udienza del 22.11.2022, figurativamente celebrata a trattazione cartolare, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note rispettivamente depositate, con termini per conclusionali e repliche.

Ciò premesso in fatto, la domanda attorea è fondata, e tuttavia nei limitati termini di cui appresso, entro i quali va di conseguenza accolta.

Va premesso che il non corretto adempimento della propria obbligazione è stato sostanzialmente riconosciuto da entrambe le convenute, che hanno proposto difese analoghe, ammettendo, in primo luogo, che *per mero disguido informatico* l'effettivo pagamento del premio da parte dell'attore non era stato, come richiesto, imputato al trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo, il quale di conseguenza, allorquando fermato dai Carabinieri di [REDACTED] il 5 febbraio 2020, effettivamente circolava sprovvisto di polizza.

La deduzione generica di un *disguido*, senza neppure rappresentare e documentare in cosa effettivamente sia consistito, e, soprattutto, l'assenza di dimostrazione, e prima ancora di



deduzione, di eventuale causa di forza maggiore o caso fortuito, impediscono, in evidenza, di ritenere *giustificato* l'inadempimento della agenzia di Cosenza cui era demandata la stipula della polizza per l'autovettura dell'attore.

Del resto, entrambe le convenute hanno non solo ammesso l'errore, ma anche dedotto di aver cercato di emendarlo il 7 febbraio 2020, in seguito alla denuncia dell'attore del 6, relativa alla contestazione dei Carabinieri di [REDACTED] del 5, in base alla quale, come detto, appurata l'assenza di copertura assicurativa del veicolo.

Nulla quaestio, quindi, sulla configurazione di un inadempimento da parte dell'agenzia di Cosenza, che riverbera i suoi effetti, in base all'art. 118 del Codice delle Assicurazioni, direttamente in capo alla compagnia assicuratrice, che a sua volta ha proposto azione di rivalsa nei confronti della s.n.c. [REDACTED] materiale autrice dell'errore sulla attivazione della polizza corretta, nonostante regolare pagamento del relativo premio.

Tal ultima evenienza risulta invero non revocabile in dubbio, atteso che della richiesta non correttamente evasa dalla sua agenzia di Cosenza la [REDACTED] s.p.a. non poteva che rimanere incolpevolmente ignara, rispondendone nella odierna sede solo oggettivamente.

Ciò posto, che quell'inadempimento sia foriero di danni, anche non patrimoniali, astrattamente risarcibili, risulta altrettanto pacifico, come da univoca giurisprudenza, e, nello specifico, per il danno morale, in base a Cass. SSUU n. 26972/2008, in cui riassunto lo stato dell'arte sul danno di natura non patrimoniale, ed enunciati i principi che governano la materia, poi pedissequamente seguiti dalla successiva giurisprudenza di legittimità.

Prima di scrutinare il profilo del *quantum*, nondimeno, va valutata, in relazione all'*an debeatur*, l'eccezione, comune ad entrambe le convenute, rivolta, sulla base del disposto di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., a limitare la responsabilità risarcitoria in ragione del difetto di diligenza imputabile all'attore nel non essersi accorto del fatto che, a dispetto della sua richiesta, il premio pagato il 17.10.2019 era andato a rinnovare la polizza del vecchio veicolo, e non a trasferirla su quello nuovo.

L'assunto non può ritenersi fondato.

Al riguardo, rileva in primo luogo l'indirizzo emeneutico della giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 14853/2007, 15750/2015), a mente del quale, *“in tema di concorso del fatto colposo del creditore, previsto dall'art. 1227, comma 2, c.c., al giudice del merito è consentito svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore solo se sul punto vi sia stata espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, dato che il dedotto comportamento che la legge esige dal creditore costituisce autonomo dovere giuridico, espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede”*; nel caso di specie, la sola eccezione della Servizi Assicurativi s.n.c. può ritenersi tempestiva, in ragione della sua costituzione in giudizio nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., mentre quella della compagnia assicuratrice (costituitasi il 9 ottobre 2020 per l'udienza del 12) rimane tardiva e, quindi, inammissibile.

In ogni caso, quella stessa giurisprudenza citata impone comunque al *“debitore di fornire la prova concreta che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza”*.

Nel caso di specie, quella prova è stata nondimeno demandata da entrambe le convenute alla semplice considerazione che il [REDACTED] doveva - o, meglio, avrebbe diligentemente dovuto - verificare il numero di targa riportato sul documento consegnatogli all'atto del pagamento del premio, per accorgersi dell'errore commesso dall'agenzia, ed evitarne quindi le conseguenze dannose.

L'assunto, per quanto suggestivo, non può essere tuttavia condiviso, semplicemente poiché non può considerarsi *tout court* negligente l'assicurato che, dopo aver formulato chiara



ed intellegibile richiesta, riponga poi distrattamente il certificato di polizza rilasciatogli, senza verificarne attentamente i dati, e fidandosi dell'assicuratore di fiducia.

Diversamente opinando, si dovrebbe imporre un obbligo *astratto* di attenta verifica a chiunque e *per* qualunque documento, senza ulteriore specificazione delle circostanze di tempo e di luogo, quindi in sostanza deducendo il difetto di diligenza per mero sillogismo, così *bypassando* quello che pur chiaramente è un onere probatorio specifico imposto dalla citata giurisprudenza, che non avrebbe senso ove si potesse far ricorso alla prospettazione delle convenute.

L'eccepto concorso di colpa nella causazione dei danni va quindi escluso siccome non adeguatamente dimostrato il difetto di diligenza imputato al danneggiato.

Ciò posto, si può quindi passare al vaglio della natura ed entità dei danni richiesti, non senza, anche per tale profilo, richiamare l'onere della prova in questo caso imposto all'assicurato/danneggiato, chiamato a compiuta dimostrazione della sussistenza dei pregiudizi di cui invoca ristoro, dovendosi escludere, in virtù del principio a mente del quale il danno c.d. *punitivo rimane compatibile con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.* (Cass. nn. 11203/2019, 14268/2021, 27126/2021 in tema di danno da occupazione abusiva di immobile), la prospettazione di un danno *in re ipsa* nel comportamento pur inadempiente delle convenute (Cass. 29206/2019).

Ora, se la regola dell'onere probatorio è chiaramente intellegibile riguardo ai danni di natura patrimoniale, che, in quanto espressione di un pregiudizio di natura squisitamente economica, devono trovare adeguato e puntuale riscontro (*id est*: onere del danneggiato di prova del *quantum debeatur*), a meno che non si deduca e dimostri l'impossibilità di prova, presupposto per l'attivazione del potere discrezionale di quantificazione del danno accordato al giudice dall'art. 1226 c.c., della stessa è stata invece necessaria declinazione specifica, da parte della giurisprudenza, per i danni di diversa natura, ossia quelli non patrimoniali, la cui prospettazione e, soprattutto, quantificazione, pone indubbi profili problematici.

Al riguardo, punto di riferimento è costituito da Cass. SSUU n. 26972/2008 cit.

In quell'arresto, in primo luogo, le Sezioni Unite hanno rilevato la necessità di evitare parcellizzazioni del danno morale, mediante l'inclusione di voci disparate ma, in ultima analisi, sempre e comunque espressione del concetto unitario di sofferenza morale derivante dal fatto illecito.

Sotto diverso profilo, è stata quindi riconosciuta la possibilità di rinvenire quella tipologia di danno, poiché espressione della *lesione di diritti inviolabili della persona*, e secondo interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., anche nelle ipotesi di insussistenza di un fatto-reato, o di non ricorrenza di alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, e tuttavia "*a tre specifiche condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità*"; la prova della sussistenza delle prefate condizioni compete nondimeno al danneggiato.

Il problema si è sempre posto in relazione al danno c.d. *esistenziale*, nelle sue molteplici declinazioni di danno da *stress et similia*, troppe volte speso nelle domande giudiziali quale posta risarcitoria generica ed apodittica.



Al riguardo, sulla scorta – ed anzi *esplicitamente* “in applicazione” - del ridetto principio enunciato dalle Sezioni Unite, la successiva giurisprudenza si è quindi incaricata di **rifermare come debba** “*eschudersi che il danno c.d. esistenziale rimanga integrato non già in presenza di uno “sconvolgimento esistenziale” bensì del mero “sconvolgimento dell’agenda” o nella mera perdita delle «abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita», e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità*” (Cass. nn. 21059/2016, 19641/2016, 16992/2015), **affermando recisamente che** “*il danno non patrimoniale, pur lamentato per supposta lesione di diritti costituzionalmente protetti, non è meritevole di tutela risarcitoria quando inquadrabile nello sconvolgimento della quotidianità della vita, che si traduca in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari*” (Cass. n. 2370/2014), **ovvero ancora che** “*il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona rimane risarcibile a condizione che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa*” (Cass. n. 29206/2019 cit.).

È quindi sulla scorta di tali principi che va condotto lo scrutinio delle voci di danno il cui ristoro preteso dall’attore nel giudizio alla odierna attenzione.

Sotto il profilo patrimoniale, ed a dispetto degli *invero doverosi* rimborsi spontaneamente effettuati dalle convenute, non può nondimeno sussistere alcun dubbio sul fatto che l’attore debba essere integralmente risarcito dell’importo della contravvenzione pagata, documentato dal bollettino allegato, per complessivi € 869,99.

Ed infatti, come visto, al momento in cui l’autovettura fermata dai Carabinieri di [REDACTED] l’infrazione contestata – ossia l’assenza di copertura assicurativa - era stata commessa, senza possibilità di essere evitata, ed era altresì *non sanabile*, neppure con quanto pur tempestivamente fatto in seguito dall’agenzia di assicurazione, ovvero la comunicazione dell’errore e la regolarizzazione della posizione del veicolo, tanto è vero che ciò non ha determinato alcun ripensamento da parte dell’autorità, *sub specie* di annullamento della contravvenzione.

Altri danni di natura patrimoniale non sono stati documentati o altrimenti provati dall’attore.

Tale non è, in primo luogo, l’apodittica affermazione secondo cui il [REDACTED] *sarebbe* – il condizionale è d’obbligo, in assenza di prova *per tabulas* – stato *costretto* a contrarre una nuova polizza assicurativa con altra compagnia, *ben più onerosa*; non sono state al riguardo dimostrate né *costrizione* né maggiore onerosità.

E voce di danno patrimoniale non è neppure quella relativa alla impossibilità per l’attore di condurre il figlio disabile a scuola o alla terapia nel mese in cui il veicolo sottoposto a sequestro: al riguardo, infatti, non è stata prodotta documentazione relativa alla terapia, piuttosto che all’assenza scolastica, ed a nulla rileva la generica conferma del relativo capitolo di prova da parte dei testi [REDACTED] (peraltro madre del piccolo), nessuno dei quali ha minimamente specificato alcunché sul punto; anzi, la [REDACTED] ha ammesso, in relazione alla frequenza scolastica, che il figlio era stato accompagnato a scuola dal suocero, o dal vicino di casa, o aveva preso più raramente il pullman, così confermando che nessun pregiudizio di natura squisitamente economica – ma anche, a ben vedere, di altra e diversa natura, trattandosi, in ultima analisi, di *mero fastidio* - era derivato dall’assenza dell’auto per il mese di febbraio, almeno per i prefati profili specifici.



E del tutto neutra ed inconferente, ai fini della determinazione di un danno, sia patrimoniale che morale, rimane anche la dedotta circostanza sullo stato di disoccupazione e sulle “*gravi difficoltà economiche*” dell’attore.

Nessuna altra somma, oltre quella sopra evidenziata, può quindi riconoscersi all’attore a titolo di pregiudizio patrimoniale.

Quanto al danno morale, ed a fronte della citata giurisprudenza, deve in primo luogo stigmatizzarsi l’apodittica affermazione di sua sussistenza contenuta nell’atto introduttivo del giudizio, in cui ci si spende – anche lungamente - sulla *astratta* possibilità di configurazione di quel danno, tralasciando completamente la (necessaria) prospettazione dei fatti, anche indiziari, in base ai quali ritenere *in concreto* sussistente il pregiudizio asseritamente derivato dalla condotta, pur inadempiente, delle convenute.

Sul fronte probatorio, e pur a dispetto dell’onere chiaramente indicato dalla prefata giurisprudenza, la difesa attorea ha poi affidato la prova di quel pregiudizio ad un unico capitolo (“*vero che dalla vicenda de qua oltre che un conseguente danno da stress psicologico di non poco conto, [redacted] ha conseguito anche gravi disagi e contrasti familiari che ne hanno minato la serena vita di relazione*”) palesemente valutativo, e, in quanto tale, inammissibile.

Null’altro, né a livello documentale, né di altra istanza istruttoria, se non la richiesta di espletamento di una consulenza medica che avrebbe avuto *lapalissiano* carattere esplorativo e, soprattutto, derogatorio dell’onere probatorio di parte.

Ergo, nessun danno non patrimoniale, se non di natura strettamente bagatellare nel senso indicato dalla citata giurisprudenza, può quindi essere riconosciuto all’attore.

In conclusione, la domanda risarcitoria va accolta esclusivamente in relazione alla somma di € 869,99, sulla quale, trattandosi di debito di valuta (Cass. n. 1245/2000), sono dovuti gli interessi al saggio legale dall’esborso al saldo, ma non anche la rivalutazione monetaria nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all’art. 1224 c.c., che andava provato dal richiedente (Cass. n. 14289/2018).

Il pagamento di quella somma va posto a carico solidale delle convenute, riconoscendosi tuttavia alla [redacted] s.p.a., come premesso sostanzialmente estranea all’errore, il diritto di rivalsa nei confronti della [redacted] s.n.c.

L’accoglimento minimo della domanda attorea, invece palesemente infondata per il resto, comporta sostanziale reciproca soccombenza, che giustifica l’integrale compensazione tra le parti di spese e competenze di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- **accoglie** parzialmente la domanda attorea e, per l’effetto, **condanna** le convenute [redacted] s.p.a. e [redacted] s.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, in solido ma con diritto di manleva della [redacted] s.p.a., al pagamento, in favore di [redacted] ed a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di € 869,99, oltre interessi al saggio legale dall’esborso al saldo;
- **compensa** integralmente tra le parti spese e competenze di lite.

Così deciso in Cosenza il 13 marzo 2023

il Giudice
dott. Gino Bloise

